Studio AMATO

LA ZANZARA FISCALE

Regime forfettario 2019

La Flat tax 2020

002/2019
Gennaio

Il punto sul "nuovo" regime forfettario dopo la legge di bilancio 2019

La prevista Flat tax dal 2020

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

INDICE

N°	ARGOMENTO	PAGINA
01	Trasmissione delle fatture elettroniche	**03**
02	Emissione delle fatture elettroniche	**04**
03	Compilazione delle fatture elettroniche	**07**
04	Ricezione delle fatture elettroniche	**10**
05	Norme conseguenti	**12**
06	IL CASO: Quando va rilasciata la copia analogica ai consumers (B2C)	**13**

NOTE:

Consulenze Contenzioso e revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

1. Cosa è il regime forfettario

Cosa è

Norma generale

Il **regime forfettario**, originariamente introdotto con la Legge di stabilità 2015, è stato dapprima completamente riformato nell'anno successivo ed infine modificato con l'ultima legge di Bilancio (la legge 145/2018).
Si tratta di un particolare regime mediante il quale **una persona fisica**, titolare di partita Iva, viene **tassata a forfait** sulla base di un **indice di redditività** e di **un'imposta sostitutiva**.

Dopo le ultime modifiche dal 1° gennaio 2019 vigono nuovi requisiti che nei paragrafi successivi tentiamo di esaminare sinteticamente, ma compiutamente.

2. Chi può accedere al regime forfettario

Chi può accedere

Dopo le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019, possono accedere al regime forfettario 2019 **le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni *che nell'anno precedente*** hanno:

Limite ricavi o compensi

- ➔ conseguito ricavi o percepito compensi, **non superiori a 65.000 euro**;
- ➔ in caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da differenti codici Ateco, ***si considera il limite più elevato*** dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Il limite dei 65.000 euro deve essere calcolato prendendo in considerazione solo i ricavi d'impresa e non gli eventuali altri redditi come ad esempio i redditi di lavoro dipendente o di pensione.

Nota bene:	**I contribuenti nel regime forfettario sono esclusi dall'obbligo della fattura elettronica**.

Il regime forfettario cessa di avere applicazione **a partire dall'anno successivo** a quello in cui viene meno il requisito dei 65mila euro.

Ragguaglio ad anno

Nota bene:	**L'unico limite di accesso quantitativo, i 65.000 euro di ricavi o compensi, va ragguagliato ad anno.** Ad esempio si consideri il caso di un professionista che ha iniziato l'attività il 1 dicembre del 208 ed ha incassato entro il termine dell'esercizio l'importo di 8.000 euro. In tale ipotesi il professionista ha adottato il regime forfetario presumendo di essere in possesso delle condizioni previste dalla legge. Ma il superamento del limite nel ragguaglio ad anno (8.000) x 12 = 96.000, ben maggiore del limite massimo di 65.000 non gli consentirà di fruire dello stesso regime forfetario anche nell'anno 2019.

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

3. Chi non può accedere al regime forfettario

Chi non può accedere

La legge di Bilancio ha cambiato anche le regole e le cause di esclusione, pertanto dal 2019 **non possono aderire al regime forfettario i soggetti**:

Elenco dei soggetti esclusi

- che hanno **una contemporanea** partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari o il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che "*esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni*";
- la cui attività è **esercitata prevalentemente** nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro (n.b.: i redditi da pensione, sono considerati redditi di lavoro dipendente, pertanto saranno soggetti alle stesse loro regole e limitazioni);
- che si avvalgono di ***regimi speciali Iva*** o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non residenti in Italia, a meno che non siano residenti in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo e producano nel territorio nazionale **almeno il 75%** del loro reddito complessivo;
- che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Regimi speciali IVA

Con riferimento ai ***regimi speciali*** Iva ad esempio **sono escluse** dal Regime forfettario tutte le attività di:

- Agricoltura e attività connesse alla pesca;
- Vendita di Sali e tabacchi;
- Commercio di fiammiferi;
- Editoria;
- Gestione di servizi di telefonia pubblica;
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e sosta;
- Agenzie di viaggio e turismo;
- Agriturismi;
- Vendite a domicilio (porta a porta);
- Rivendita beni usati, di oggetti d'arte o da collezione;
- Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte o da collezione.

Nel caso di svolgimento di due o più tipologie di attività di cui una in Regime speciale Iva, non sarà possibile applicare il Regime forfettario anche per le altre attività anche se in realtà compatibili con tale Regime.

Pertanto, rispettando il requisiti d'accesso dei 65.000 euro e non rientrando in alcuna causa di esclusione si è naturalmente nel regime forfettario, ferma la possibilità di opzione per il regime di determinazione ordinario.

4. I coefficienti di redditività

Coefficienti di redditività

Di seguito l'elenco completo dei **coefficienti di redditività** divisi a seconda del settore economico di riferimento. Si riportano **le radici** del codice ATECO.

Tabella delle attività e dei coefficienti

Attività	Limite dal 2019	Coefficiente redditività	Codici Ateco interessati
Industrie alimentari e delle bevande	**65.000**	**40%**	**10 - 11**
Commercio al dettaglio ed all'ingrosso	**65.000**	**40%**	**45 - da 46.2 a 46.9 - da 47.1 a 47.7 - 47.9**
Commercio di alimenti e bevande compreso il commercio ambulante di alimenti e bevande	**65.000**	**40%**	**47.81**
Commercio ambulante non alimentare	**65.000**	**54%**	**47.82 - 47.8**
Costruzioni ed attività immobiliari	**65.000**	**86%**	**41 - 42 - 43 - 68**
Intermediari del commercio	**65.000**	**62%**	**46.1**
Servizi di alloggio e di ristorazione	**65.000**	**40%**	**55 - 56**
Attività professionali, servizi finanziari ed assicurativi	**65.000**	**78%**	**64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88**
Altre attività economiche	**65.000**	**67%**	**da 01 a 03 da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da a 99**

5. La tassazione

Tassazione

Alla determinazione dell'imposta sostitutiva (*tax flat*) si arriva applicando ai ricavi od ai compensi il coefficiente di redditività ed al prodotto così ottenuto, diminuito dei contributi previdenziali obbligatori versati, che costituisce l'imponibile fiscale, **l'imposta sostitutiva del 15%,** tale imposta è **diminuita al 5%** nel caso di start up per i primi cinque anni di attività.

Aliquote

L'imposta va pagata secondo le scadenze e le regole vigenti per la dichiarazione dei redditi, **saldo entro il 30 giugno**, primo acconto **entro 30 giugno**, secondo acconto entro il **30 novembre.** Le predette scadenze potranno essere posticipate di un mese corrispondendo una maggiorazione dello 0,40% di quanto dovuto.

Scadenze

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

6. Gli obblighi e gli esoneri

Obblighi ed esoneri

I soggetti che aderiscono al regime forfettario **sono obbligati** a:

Obblighi

- numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
- certificare e conservare i corrispettivi;
- presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
- conservare le fatture emesse;
- indicare nella dichiarazione dei redditi alcuni elementi di costo tassativamente indicati.

I predetti soggetti sono, nel contempo esonerati, da Iva, Irap, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale, dal subire la ritenuta d'acconto.

Esoneri

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se un contribuente forfettario ha subito erroneamente una ritenuta d'acconto può:

- chiederla a rimborso ai sensi dell'art. 38, DPR 602/73;
- compensarla nella dichiarazione dei redditi.

I contribuenti forfettari non devono operare, in qualità di sostituti d'imposta le ritenute alla fonte, anche se sussiste comunque l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.

7. La fattura emessa dai forfettari, diciture da apporre, acquisti

La fattura, diciture, acquisti.

Come detto il contribuente forfettario **non deve applicare l'Iva** in fattura così come **non deve applicare** e **non deve essere assoggettato *a ritenuta d'acconto***.

Dati della fattura

Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato di essere un soggetto forfettario e, ovviamente:

a) la fattura deve contenere tutti i dati indicati all'art. 21 del DPR 633/1972 (a tal proposito si controlli in appendice il riportato comma 2 del predetto articolo);
b) in fattura non va esposta l'IVA in quanto operazione non soggetta;
c) è dovuto il bollo su **fatture se di importo superiore ad euro 77,47.**

Da inserire nella fattura

Come detto dalla fattura deve risultare l'appartenenza al regime forfettario e sulla stessa andrà riportata un'apposita dicitura che indichi che chi ha emesso la fattura rientra nel regime in esame. Vediamo alcuni esempi.

Imprese

Dicitura impresa
Operazione effettuata ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della legge n.190/2014 e s.m.i. – Regime forfettario operazione in franchigia di iva

Professionisti e artisti

Dicitura artista o professionista
Operazione effettuata ai sensi art.1, commi da 54 a 89 della legge n.190/2014 e s.m.i. – Regime forfettario operazione in franchigia di iva e non soggetta a ritenuta d'acconto

Dicitura per operazioni intracomunitarie
Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario
Il contribuente forfettario italiano che effettua prestazioni di servizi generiche ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, nei confronti di soggetti passivi IVA con residenza in un altro Paese UE, non effettua un'operazione intracomunitaria bensì un'operazione interna senza diritto di rivalsa.

Operazioni intracomunitarie

Dicitura per operazioni verso l'estero
Operazione non imponibile" ai sensi dell'art. 21, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/1972
Il contribuente forfettario italiano in caso di cessioni all'esportazione deve semplicemente indicare i relativi riferimenti.

Operazioni verso l'estero

Dicitura per reverse charge
Operazione effettuata da soggetto in regime forfettario ai sensi della legge n.190/2014 e s.m.i. –
Il contribuente forfettario italiano **che effettua cessioni in reverse charge** c.d. interno nel quale rientrano ad esempio le prestazioni di servizi di costruzione, riparazione, pulizia, manutenzione, rottami, edilizia ecc, deve emettere la fattura, indicando che il cessionario soggetto passivo IVA non è tenuto ad applicare l'IVA. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo della inversione contabile non si applica a determinati regimi fiscali agevolati, esonerati dagli adempimenti Iva e dalla registrazione delle fatture di acquisto e di vendita, tra questi soggetti, rientrano appunto i forfetari.

Reverse charge

Nota bene:	**Se il contribuente forfettario acquista beni o servizi** in regime di reverse charge, sarà tenuto **ad assolvere l'imposta** secondo il meccanismo di inversione contabile e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione IVA, dovrà effettuare il versamento dell'imposta a debito.

Acquisti in reverse charge

Nota bene:	**Se il contribuente forfettario effettua acquisti intracomunitari di beni o servizi generici** ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/1972 è tenuto: → ad iscriversi al VIES; → a presentare il modello Intrastat acquisti; → ad integrare l'IVA per le fatture di acquisto intracomunitarie e per le altre operazioni di cui risulta debitore d'imposta; → a liquidare e versare l'Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, in quanto il forfettario ha il divieto di detrarre l'IVA anche sugli acquisti intracomunitari.

Acquisti intracomunitari

8. I contributi a carico dei contribuenti forfettari

Contributi

Per i contribuenti **titolari di partita Iva in regime forfettario** possono verificarsi tre diverse situazioni:

1. professionisti con propria cassa previdenziale;
2. professionisti e lavoratori autonomi senza cassa previdenziale;
3. artigiani e commercianti

Prima di analizzare le tre diverse situazioni va ricordato che **per i contributi previdenziali** vige la regola generale della **deducibilità per cassa** e che gli stessi rappresentano **l'unica spesa deducibile** dal reddito dei forfettari. Pertanto tali contributi potranno essere interamente dedotti dal reddito nel periodo d'imposta **in cui vengono pagati**.

Professionisti con cassa previdenziale

1. Professionisti con propria cassa previdenziale

Il forfettario che svolge **attività di professionale o di servizi** e che è soggetto all'iscrizione a specifici albi professionali dovrà iscriversi alla **cassa previdenziale di categoria** e regolerà i propri contributi secondo le modalità e le scadenze proprie della sia categoria.

Professionisti senza cassa

2. Professionisti e lavoratori autonomi senza cassa previdenziale

I titolari di partita Iva in regime forfettario iscritti alla **Gestione separata Inps per professionisti** senza obbligo di iscrizione ad un albo calcolano i contributi con **aliquota del 25,72%** sul reddito dichiarato.
Si tratta di coloro che non risultano titolari di trattamenti pensionistici e che non sono iscritti ad altre gestioni previdenziali poiché, se **sono iscritti ad altra gestione previdenziale** e/o sono titolari di reddito da pensione il calcolo dei contributi Inps dovrà essere effettuato con aliquota del 24% sul reddito fiscale dichiarato.

Artigiani e Commercianti

3. Artigiani e commercianti

L'iscrizione alla **Gestione separata Inps artigiani e commercianti** è obbligatoria per i titolari di **partita Iva in regime forfettario** obbligati all'iscrizione alla Camera di Commercio.

Riduzione contributi

Per i titolari di partita Iva in regime forfettario il **calcolo dei contributi Inps** potrà essere effettuato sulla base del **minimale contributivo ridotto del 35%**, entro le scadenze ordinarie del: 16 maggio; 16 agosto; 16 novembre; 16 febbraio.

Pagare i contributi INPS in misura ridotta del 35% è una facoltà che viene concessa solo agli imprenditori commerciali e agli artigiani.

Nota bene:	**Tale opzione deve essere esercitata esplicitamente inviando apposita richiesta all'INPS**

Termini

I termini per inviare la domanda:

- **entro il 28 febbraio 2019** per coloro che hanno avviato un'attività nel 2018 e per coloro ;
- **con la massima tempestività** per coloro che invece avviano l'attività entro il 2019.

Chi ha già presentato la domanda nell'anno precedente non deve presentare alcuna domanda se i requisiti non sono variati.

Ricordiamo infine che per le comunicazioni presentate oltre il termine, le agevolazioni contributive partono dal successivo anno e che la medesima riduzione ottenuta per i contributi si avrà nel proprio percorso pensionistico.

9. Flat tax al 20% dal 2020

La flat tax dal 2020

A decorrere **dal 1° gennaio 2020** le **persone fisiche** esercenti **attività d'impresa, arti o professioni**, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi **compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro** ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, *determinato nei modi ordinari*, **un'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap **con l'aliquota del 20 per cento**.

Vedere commi da 17 a 22 della legge 145/2018

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Concludendo

Articolo 21
Salva testo
Fatturazione delle operazioni.
In vigore dal 01/01/2019
Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 11
Nota:

Buon lavoro!!!
☺ ☺ ☺ ☺ ☺

1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilita', assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza e' consentita a condizione che ne sia data preventiva

comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;

g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

g-bis) data in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche' tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; (1)

h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;

i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto puo' essere emessa una sola fattura. Nel caso di piu' fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purche' per ogni fattura sia accessibile la totalita' delle informazioni. Il soggetto passivo assicura

l'autenticita' dell'origine, l'integrita' del contenuto e la leggibilita' della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticita' dell'origine e l'integrita' dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

4. La fattura e' emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.(1) La fattura cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche' per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo' essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

6. La fattura e' emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile";

c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente";

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con

l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione";
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio.
6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".
6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtu' di un obbligo proprio recano l'annotazione "autofatturazione".
7. Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

---

(1) Le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 01/07/2019. Art. 11 D.L. n. 119 23/10/2018.

Dizione in fattura
Sostituto d'imposta
Adempimenti previdenziali Se imprenditore può versare i contributi in base al reddito e non sul minimale
Esempi

NOTE CONCLUSIVE

Come al solito ce l'abbiamo messa tutta per presentare un lavoro quanto più semplice e comprensibile, speriamo di esserci riusciti.
L'ufficio, come sempre, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o notizia ulteriore.
E' gradito augurare buon lavoro.

Studio Amato